

Indice - Autofatture

Capitolo 1 - ASPETTI GENERALI

Definizione di autofattura ed integrazione fattura	pag. 8
Autofatture	pag. 12
Nuovi codici da indicare nella fattura elettronica (🔗)	pag. 14

Capitolo 2 - REVERSE CHARGE INTERNO

Reverse charge per telefoni cellulari, console, tablet e laptop	pag. 21
Subappalto nel settore edile	pag. 30
Autoconsumo di beni e servizi nell'ambito di attività d'impresa	pag. 36
Omaggi di beni nei rapporti B2B in Italia e all'estero	pag. 40

Capitolo 3 - REGIME AGRICOLO

Autofattura elettronica per acquisti da produttori agricoli esonerati	pag. 45
Acquisti intracomunitari dell'imprenditore agricolo in regime speciale Iva	pag. 47

Capitolo 4 - ENTI DEL TERZO SETTORE

Autofattura per sponsorizzazione ASD	pag. 50
Acquisti intracomunitari di beni degli enti non commerciali	pag. 52

Capitolo 5 - ACQUISTI INTRA-EXTRA UE

Fattura ricevuta per acquisto di servizi da fornitore estero	pag. 55
Acquisto servizi in deroga da prestatori esteri	pag. 58
Fattura ricevuta da fornitore estero per acquisto di beni presenti in Italia	pag. 61
Fattura ricevuta per acquisto di beni da fornitore UE	pag. 63
Fattura ricevuta per acquisto da fornitore extra-UE di beni che restano all'estero	pag. 65

Capitolo 6 - ESTRAZIONE DA DEPOSITO IVA

Estrazione beni da depositi Iva	pag. 68
---------------------------------	---------

Capitolo 7 - AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO

Autofattura per splafonamento	pag. 73
-------------------------------	---------

Capitolo 8 - MANCATO RICEVIMENTO FATTURA DA FORNITORE

Autofattura elettronica per mancato ricevimento fattura da fornitore Italia	pag. 77
Autofattura per mancato o irregolare ricevimento fattura acquisto intracomunitario	pag. 80

Con l'introduzione della fatturazione elettronica le differenze tra le ipotesi di "autofatturazione" e quelle di "integrazione" si riducono notevolmente, con buona pace degli integralisti dell'IVA che tanto si sono battuti con i propri clienti per spiegare la distinzione tra le due modalità di applicazione del reverse charge.

In ottica di tracciato XML, infatti, tutte le ipotesi di reverse charge interno (acquisto di servizi di pulizia di edifici, pallet usati, ecc.) ed estero (acquisti di beni e servizi dall'UE, acquisti di servizi da extra-UE, ecc.) richiedono la trasmissione di un file XML al Sistema di Interscambio (SdI) con un determinato Tipo Documento (TD16, TD17, TD18, TD19, ecc.), al cui interno vanno esposti i dati del cedente/prestatore (fornitore) e i dati del cessionario/committente (cliente, ossia colui che genera e trasmette il file XML).

Dal 1° luglio 2022, inoltre, l'esterometro trimestrale viene abrogato e al suo posto subentra l'onere di trasmettere le singole operazioni effettuate con l'estero (lato attivo e passivo) tramite il tracciato della fatturazione elettronica. Si amplia, di fatto, la platea di coloro che effettuando la trasmissione di un TD17, TD18, TD19 allo SdI per assolvere l'obbligo comunicativo, potranno evitare di emettere le relative autofatture/integrazioni cartacee.

Si propone un riepilogo delle varie ipotesi di autofattura/integrazione "elettronica" sia in ambito Italia che estero.

Capitolo 1

ASPETTI GENERALI

DEFINIZIONE DI AUTOFATTURA E INTEGRAZIONE DI FATTURA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Artt. 17, 21, e 74 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - C.M. 17.06.2019, n. 14/E
 Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro 4.02.2022, vers. 1.6
 Specifiche tecniche versione 1.7 - Provvedimento del 23.12.2021 - Art. 6, c. 9-bis D. Lgs. 18.12.1997, n. 47
 Art. 18, cc. 2 e 3 D.L. 30.04.2022, n. 36

Ai fini Iva, l'applicazione dell'imposta da parte del cessionario o committente del servizio può avvenire con modalità differenti a seconda che sia richiesta l'emissione di un'autofattura oppure l'integrazione del documento ricevuto.

SCHEMA DI SINTESI

DEBITORE DI IMPOSTA REGOLA GENERALE

Art. 17, c. 1
 D.P.R. 26.10.1972,
 n. 633

La **regola generale Iva** vuole che l'imposta sia dovuta dai soggetti che **effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili**, i quali **devono versarla all'erario**, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista dall'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

DEBITORE DI IMPOSTA DIVERSO DAL CEDENTE/ PRESTATORE

Art. 17, cc. 2, 5, 6,
 e 74 cc. 7 e 8,
 D.P.R. 26.10.1972,
 n. 633

- Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi **effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti** nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'art. 7-ter, c. 2, lett. b) e c), **sono adempiuti dai cessionari o committenti (autofatture vere e proprie)**.
- Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 D.L. 30.08.1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.10.1993, n. 427 (**inversione contabile**).
- In deroga alla regola generale, al pagamento dell'imposta è tenuto il **cessionario soggetto passivo di imposta nel territorio dello Stato**, mediante **integrazione della fattura ricevuta**, in alcuni casi, ad esempio:
 - .. prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lett. a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel **settore edile da soggetti subappaltatori** nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (art. 17, c. 6, lett. a);
 - .. prestazioni di servizi di **pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici** (art. 17, c. 6, lett. a-ter);
 - .. cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali **microprocessori e unità centrali di elaborazione**, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 17, c. 6, lett. c);
 - .. **cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi** e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di **bancali in legno (pallet) recuperati** ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato (art. 74, cc. 7 e 8).

APPROFONDIMENTI

**AUTOFATTURE
VERE E PROPRIE**

C.M. 17.06.2019, n. 14/E

- L'“autofattura” vera e propria è quel documento, contenente i medesimi elementi di una “normale” fattura che se ne differenzia in quanto:
 - .. l'emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l'imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l'Iva) in sostituzione del primo;
 - Rientrano nell'ipotesi, ad esempio:
 - per quanto riguarda le **operazioni effettuate da soggetti stabiliti o residenti in Italia**, gli acquisti da **produttori agricoli** ex art. 34, c. 6 Decreto Iva, i compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l'attività di trasporto (cfr. il decreto ministeriale 30.07.2009) e la **regolarizzazione dell'omessa o irregolare fatturazione** (c.d. “autofattura denuncia” di cui all'art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997);
 - in riferimento alle **operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti, gli acquisti da soggetti extra UE** (cfr. l'art. 17, c. 2 Decreto Iva).
 - .. cedente/prestatore e cessionario/committente **coincidono in un unico soggetto**, ovvero l'operazione è a titolo gratuito (cfr. l'art. 2, c. 2 Decreto Iva).
 - Sono riconducibili all'ipotesi, ad esempio:
 - il c.d. “**autoconsumo**”, ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
 - le **cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa** e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19 Decreto Iva.
 - **Qualora vi sia l'obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI** (con l'unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra UE, per le quali vale l'obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere fino al 30.06.2022 tramite esteroometro oppure invio del file xml via SdI e dal primo 07.2022 obbligatoriamente con trasmissione del singolo file in formato xml via SdI).
 - Resta ferma, laddove la controparte sia un soggetto escluso dagli obblighi dell'art. 1, c. 3 D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 e non intenda avvalersi della fatturazione elettronica via SdI, la necessità di consegnarle copia analogica (o informatica) del documento, come peraltro prescritto anche da specifiche disposizioni di settore (cfr., ad esempio, l'art. 34, c. 6, secondo periodo Decreto Iva, ovvero l'art. 3, c. 3 D.M. 30.07.2009).
 - **A decorrere dal 1.01.2024** tutti i soggetti stabiliti nel territorio saranno obbligati ad emettere fattura elettronica (art. 18, cc. 2 e 3 D.L. 30.04.2022, n. 36).

**INTEGRAZIONE
O REVERSE CHARGE**

C.M. 17.06.2019, n. 14/E

- Nell'inversione contabile ("reverse charge"), a differenza delle ipotesi di autofattura, il cedente/prestatore documenta l'operazione con l'emissione di un documento, senza addebito dell'Iva, che è **integrato dal cessionario/committente**, il quale provvede all'assolvimento dell'imposta.
- **Rientrano nella fattispecie in esame specifiche operazioni** (cfr. gli artt 17 e 74 Decreto Iva, nonché l'art. 46 D.L. 331/1993):
 - .. **con l'estero**, nelle ipotesi di acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE;
 - .. **con soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia**, come, ad esempio, nei casi di cessioni di rottami, bancali in legno, oro da investimento, prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, ecc.
- Pur a fronte del medesimo iter - in generale, per il cessionario/committente, numerazione ed integrazione della fattura con i dati legislativamente richiesti, nonché annotazione della stessa nei registri Iva - va rilevata la **diversa forma della fattura inizialmente ricevuta**, che nel caso di **reverse charge interno è normalmente elettronica via SdI**.
- L'integrazione della fattura elettronica per **reverse charge interno** (nazionale) può essere effettuata elettronicamente utilizzando il **tipo documento TD16** da inviare allo SdI.
- Alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI, il C/C può **integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica** della stessa ma in tal caso l'operazione non apparirà nelle suddette bozze di registri Iva elaborati dall'Agenzia.

**DICITURA
IN CASO
DI AUTOFATTURA**

*Art. 21, c. 6-ter
D.P.R. 26.10.1972, n. 633*

- Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione".

**SANZIONI
PER OMESSA
INTEGRAZIONE
O AUTOFATTURA**

*Art. 6, c. 9-bis
D. Lgs. 18.12.1997, n. 471*

- È punito con la **sanzione amministrativa compresa fra € 500 e € 20.000** il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, **omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile** di cui agli artt 17, 34, c. 6, secondo periodo, e 74, cc. 7 e 8 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e agli artt. 46, c. 1, e 47, c. 1 D.L. 30.08.1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.10.1993, n. 427.
- Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli artt. 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di € 1.000.

**SANATORIA
IRREGOLARE
APPLICAZIONE
REVERSE CHARGE**



- La legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197) ha introdotto la c.d. "**Tregua fiscale**", ossia la possibilità di regolarizzare, tra le altre, anche alcune **irregolarità formali** (c. 166).
- Rientrano tra le **violazioni definibili anche l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile**, in assenza di frode (cfr. art. 6, cc. 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, del D. Lgs. 471/1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento.
- Le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una **somma pari a € 200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni.
- Il Decreto bollette (art. 19, D.L. 30.03.2023, n. 34), pubblicato in G.U. 30.03.2023, n. 76 consente di aderire alla sanatoria **entro il 31.10.2023** (in luogo del precedente termine del 31.03.2023).

Tabella

Dettagli specifiche tecniche Tipo documento abbinato ad integrazioni ed autofatture

Dati	Riportiamo di seguito i dati da inserire nei campi Dati cedente/prestatore e Dati cessionario/committente secondo le specifiche tecniche versione 1.7 Provvedimento del 23.12.2021 obbligatoria dal 1.07.2022 (Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere).			
Tipo documento File xml	Descrizione	Integrazione o Autofattura	Dati cedente/prestatore	Dati cessionario/committente
TD16	Integrazione fattura da reverse charge interno.	Integrazione	Dati del cedente/prestatore che ha emesso la fattura in reverse charge.	Dati del cessionario/committente che effettua l'integrazione.
TD17 ⁽¹⁾	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero.	Integrazione/ Autofattura	Dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.	Dati del committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.
TD18 ⁽²⁾	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari.	Integrazione	Dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.	Dati del cessionario che effettua l'integrazione.
TD19 ⁽³⁾	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.p.r. 633/72.	Integrazione/ Autofattura	Dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.	Dati del cessionario, che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 cc. 8 e 9-bis D. Lgs. 471/1997 o art. 46 c. 5 D.L. 331/93).	Autofattura	Dati del fornitore.	Identificativo Iva di colui che effettua la regolarizzazione o l'integrazione.
TD21	Autofattura per splafonamento.	Autofattura	I dati di colui che emette l'Autofattura.	I dati di colui che emette l'Autofattura.
TD22	Estrazione beni da Deposito Iva	Integrazione/ Autofattura	Dati del cedente (estero o residente) con l'indicazione del paese di residenza, relativi all'acquisto immediatamente precedente l'estrazione dal deposito.	Identificativo Iva di colui che effettua l'estrazione.
TD23	Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell'iva.	Integrazione/ Autofattura	I dati del cedente (residente o estero) con l'indicazione del paese di residenza relativi all'acquisto immediatamente precedente l'estrazione dal deposito.	Identificativo Iva di colui che effettua l'estrazione.
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.	Autofattura	Identificativo Iva di colui che emette l'autofattura.	Identificativo Iva di colui che emette l'autofattura.
Note	<p>⁽¹⁾Alternativamente alla trasmissione del TD17 via SDI, il committente può integrare manualmente la fattura o emette un'autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite l'esterometro.</p> <p>⁽²⁾Alternativamente alla trasmissione del TD18 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell'imposta, tramite l'esterometro.</p> <p>⁽³⁾Alternativamente alla trasmissione del TD19 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura o emette un'autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite l'esterometro.</p>			

AUToFATTURE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI


*Art. 17, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - L. 30.12.2004, n. 311 - D.P.R. 10.11.1997, n. 444
D.L. 30.08.1993, n. 331 - C.M. 12.06.2002, n. 50/E - C.M. 17.05.2000, n. 98/E*

L'autofattura è un documento sostanzialmente simile alla fattura, poiché contiene i medesimi elementi; tuttavia, la diversità consiste nel fatto che colui che emette l'autofattura non è il soggetto attivo dell'operazione, ma il destinatario del bene o servizio obbligato a liquidare l'imposta in sostituzione del cedente. L'art. 21 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che, nelle ipotesi indicate dall'art. 17, c. 2, il cessionario o il committente deve emettere la fattura per evitare che operazioni imponibili possano sfuggire all'imposizione; si tratta dell'ipotesi di inversione degli obblighi contabili, con addebito dell'Iva qualora l'operazione sia soggetta all'imposta.

In altre situazioni si tratta, invece, di un documento emesso in conseguenza della necessità di porre rimedio alle violazioni poste in essere o ai meccanismi di esonero previsti dalla disciplina Iva.

La casistica è regolamentata da specifiche disposizioni normative, cui si rinvia per i relativi approfondimenti; di seguito si elencano le tipologie più frequenti.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

ACQUISTI DA SOGGETTI NON RESIDENTI

- L'autofattura deve essere emessa in **unica copia**, anche in relazione a servizi non imponibili o esenti, quando il soggetto non residente extra-ue:
 - .. è privo di stabile organizzazione e non ha nominato un rappresentante fiscale per operazioni effettuate nel territorio dello Stato;
 - .. non si è identificato direttamente.
- Deve essere registrata sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti.
- L'imponibile non concorre alla formazione del volume d'affari.

Gli acquisti da soggetti comunitari richiedono l'integrazione del documento al posto dell'autofattura.

MANCATO RICEVIMENTO DI FATTURA, O RICEVIMENTO DI FATTURA IRREGOLARE

- La regolarizzazione di un **acquisto interno** richiede:
 - .. l'emissione di autofattura in duplice esemplare e consegna al competente Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dalla registrazione o dal compimento di 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione senza aver ricevuto la relativa fattura;
 - .. il versamento della relativa imposta.

Il documento deve essere annotato sul registro degli acquisti e consente la regolare detrazione Iva.

- Il cessionario o committente di un **acquisto intracomunitario** che non ha ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere, entro il mese seguente, un'autofattura in unico esemplare.

Il documento è da registrare sia sul registro delle fatture emesse sia su quello degli acquisti, evidenziando anche il numero di identificazione Iva del fornitore.

AUTOCONSUMO DI BENI

- La destinazione definitiva di beni a uso o consumo personale o familiare o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'attività economica richiede l'emissione di autofattura entro i termini normali.
- In unico esemplare, da registrare nel registro delle vendite.
- L'imponibile concorre alla formazione del volume di affari.

CESSIONI GRATUITE

- Per le cessioni gratuite il cedente, anziché emettere secondo le regole generali una fattura, può optare per l'emissione, in unico esemplare, di un'autofattura singola per ogni cessione, o globale per le cessioni effettuate nel mese, da registrare nel registro delle vendite.
- In alternativa all'autofattura è possibile annotare l'operazione su apposito registro degli omaggi.
- Concorre alla formazione del volume d'affari.

SUPERAMENTO DEL PLAFOND

- L'acquisto di beni e servizi senza l'applicazione dell'imposta, effettuato utilizzando il plafond disponibile oltre il limite, può essere regolarizzato con l'emissione di autofattura **in duplice esemplare**.
- Un esemplare deve essere annotato nel registro degli acquisti e il secondo deve essere presentato al locale ufficio delle Entrate, con versamento dell'Iva.

ACQUISTO DA PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI

- L'autofattura deve essere emessa in duplice copia, di cui una da inviare il giorno stesso al venditore o prestatore del servizio, con le modalità e nei termini ordinari.
- Deve essere numerata e annotata nel registro degli acquisti.

ACQUIRENTI DI TARTUFI

- Il raccoglitore dilettante di tartufi senza partita Iva non è tenuto ad alcun obbligo contabile.
- L'acquirente, pertanto, deve emettere autofattura e versare, senza diritto alla detrazione, l'Iva relativa.

ESTRAZIONE DAI DEPOSITI IVA

Beni Extra Ue

- L'estrazione dei beni dai depositi Iva effettuata dai soggetti passivi che li hanno ivi immessi è soggetta all'autofatturazione, ad eccezione del caso in cui i beni siano stati precedentemente oggetto di acquisto intracomunitario.
- Il documento deve essere registrato:
 - .. nel registro Iva vendite entro 15 giorni dall'estrazione dei beni;
 - .. nel registro Iva acquisti entro il mese successivo all'estrazione.



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

NUOVI CODICI DA INDICARE NELLA FATTURA ELETTRONICA

Prov. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757 - 21.12.2018, n. 524526 - 29.04.2019, n. 107524 - 30.05.2019, n. 164664 - 30.10.2019, n. 738239 - 17.12.2019, n. 1427541 - 28.02.2020, n. 99922 - 20.04.2020, n. 166579/2020

Prov. dirett. 20.04.2020, n. 166579 - [Guida alla compilazione delle fatture elettroniche](#) - Ag. Entrate 25.11.2020

L'Agenzia delle Entrate (provvedimento 28.02.2020, poi modificato dal Provvedimento direttoriale n. 166579/2020 del 20.04.2020) **ha approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato Xml (versione 1.6.1) che sostituiscono, con decorrenza 1.01.2021, le specifiche tecniche precedenti (versione 1.5).** Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, dal 1.10.2020 e fino al 31.12.2020, il Sistema di Interscambio (SdI) ha accettato le fatture e le note di variazione elettroniche predisposte sia con le nuove specifiche tecniche sia con quelle precedenti. **Pertanto, soltanto a partire dal 1.01.2021 è obbligatorio inviare al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte esclusivamente in base al nuovo schema approvato.** L'utilizzo obbligatorio delle nuove specifiche tecniche del tracciato xml comporta, inoltre, che dal 1.01.2021 le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato sono scartate dal Sistema di Interscambio. Relativamente al contenuto delle nuove specifiche tecniche, è da evidenziare che sono stati modificati gli schemi per rendere le codifiche "TipoDocumento" (TD) e "Natura" (N) più aderenti alle operazioni rilevanti ai fini Iva. In considerazione del fatto che il Provvedimento direttoriale del 30.04.2018 disciplina anche le specifiche tecniche concernenti il c.d. esterometro, sembra ragionevole ritenere che le nuove specifiche tecniche si applichino anche a tale adempimento.

SCHEMA DI SINTESI

FATTURA DIFFERITA



- Le specifiche tecniche riportano importanti indicazioni con riferimento al nuovo codice **TD24**:
 - .. si dovrà utilizzare il tipo **documento TD04** nel caso di emissione di una **nota di credito**; tale codice tipo documento dovrà essere utilizzato anche nel caso in cui debba essere emessa una nota di credito per una fattura di cessione di beni ammortizzabili (codice TD26);
 - .. "nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere indicata una **data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi** ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta (Interpello 24.09.2019, n. 389). È comunque **consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta**".
- Pertanto, ad esempio, se un'impresa emette nel mese di ottobre dei DDT per i quali emetterà, successivamente, una fattura differita (codice TD24) potrebbe seguire uno dei procedimenti sotto riportati:
 - 1) **emettere la fattura entro fine mese, inserendo la data dell'ultimo giorno del mese**, ovvero 31.10;
 - 2) emettere la fattura nei primi giorni del mese successivo e, seguendo la risposta all'interpello n. 389/2019, datare il documento all'ultimo giorno del mese di effettuazione dell'operazione, ovvero 31.10;
 - 3) emettere la fattura nei 15 giorni del mese successivo, indicando la data del giorno di redazione ed emissione del documento, facendo attenzione a far confluire l'Iva a debito nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione.
- L'interpello n. 389/2019 rendeva possibili le 3 possibilità di scelta sopra indicate, mentre la Guida Agenzia delle Entrate sembra non consentire la terza possibilità (emissione della fattura differita con data del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni).

OPERAZIONI CON L'ESTERO



- Le operazioni con l'estero, con particolare riferimento alla gestione delle fatture di acquisto, possono ancora essere gestite in forma "analogica", attraverso **la stampa e l'integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore** o l'emissione di una autofattura cartacea, e la conseguente comunicazione dell'operazione a mezzo dell'esterometro.
 - Con le nuove specifiche tecniche diviene possibile effettuare il reverse charge estero con comunicazione in forma elettronica, evitando, quindi, l'esterometro.
- L'operazione "analogica" potrà essere sostituita dall'invio allo SdI di un documento con "tipo documento **TD18**", che riporta come cedente/prestatore il fornitore comunitario, come cessionario/committente il contribuente italiano, con base imponibile e Iva di importo analogo a quello che sarebbe stato indicato in sede di integrazione manuale. Tale documento elettronico andrà poi a confluire nei registri Iva acquisti e vendite e sarà recapitato al solo soggetto emittente.

REVERSE CHARGE OPERAZIONI CON L'ESTERO



- Per le operazioni emesse con il "tipo documento" **TD17** o **TD19**, nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:
 - .. la **data di ricezione** (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'**acquisto di servizi intracomunitari**;
 - .. la **data di effettuazione dell'operazione**, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

APPROFONDIMENTI

Tavola riepilogativa n. 1

Tipi documento per fattura elettronica

Codici	Tipo documento	Dichiarazione annuale Iva
TD01	Fattura.	
TD02	Acconto/anticipo su fattura.	
TD03	Acconto/anticipo su parcella.	
TD04	Nota di credito.	
TD05	Nota di debito.	
TD06	Parcella.	
TD07	Fattura semplificata.	
TD08	Nota di credito semplificata.	
TD09	Nota di debito semplificata.	
TD10	Fattura per acquisto intracomunitario beni.	
TD11	Fattura per acquisto intracomunitario servizi.	
TD12	Documento riepilogativo (art. 6, c. 1 D.P.R. 695/1996).	
TD16	<ul style="list-style-type: none"> Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno): 	
	.. acquisti all'interno dello Stato di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74, cc. 7 e 8, per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta;	VJ6
	.. acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, c. 5);	VJ7
	.. acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, c. 5);	VJ8
	.. acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile [art. 17, c. 6, lett. a];	VJ12
	.. acquisti di fabbricati [art. 17, c. 6, lett. a-bis];	VJ13
	.. acquisti di telefoni cellulari [art. 17, c. 6, lett. b)];	VJ14
	.. acquisti di prodotti elettronici [art. 17, c. 6, lett. c)];	VJ15
	.. acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi [art. 17, c. 6, lett. a-ter)];	VJ16
.. acquisti di beni e servizi del settore energetico [art. 17, c. 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater.	VJ17	
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero.	VJ3
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari.	VJ9
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972.	VJ3
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 o art. 46, c. 5 D.L. 331/1993).	VJ3 o VJ9, a seconda dei casi, nelle ipotesi di cui all'art. 46, c. 5, DL 331/1993
TD21	Autofattura per splafonamento .	-
TD22	Estrazione beni da Deposito Iva.	VJ2
TD23	Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell'Iva.	-
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizi).	-
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, 3° periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne).	-
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (operazioni di cui all'art. 36 D.P.R. 633/1972).	VE40
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.	-
TD28	Acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea)	-

Tavola riepilogativa n. 2

Tipi natura per fattura elettronica

Codici natura Iva	Descrizione	Natura delle operazioni (fattura)	Rigo dichiarazione annuale Iva
N1	Escl. art. 15	Operazioni escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto della controparte, penalità, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono).	-
N2.1	Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972	Operazioni fuori campo , articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'art. 21, c. 6-bis D.P.R. 633/1972. Prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi UE o extra UE (art. 7 ter DPR 633/1972), o relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere [art. 7 quater c. 1 lettera a) DPR 633/1972]; appare superato il precedente orientamento per il quale erano da codificare con il codice N2 solo le fatture 7-ter verso extra-comunitari e con il codice N6 quelle emesse a soggetti comunitari. Tuttavia, per le prestazioni comunitarie nelle annotazioni occorrerà inserire la dicitura "Inversione Contabile", mentre per le prestazioni extraUe occorre indicare la dicitura "Operazione non soggetta".	VE34
N2.2	Non soggette - altri casi	<ul style="list-style-type: none"> Operazioni fuori campo art. 1 D.P.R. 633/1972. Operazioni fuori campo art. 2 D.P.R. 633/1972 Operazioni dei soggetti minimi/forfettari. Operazioni fuori campo art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972 (esempio: in parte fuori campo Iva per le cessioni di autovetture aziendali usate). Operazioni fuori campo art. 26-bis L. 196/1997 (interinali). Operazioni con Iva non esposta in fattura art. 74, c. 1 [es.: acquisto di quotidiani, giornali ex art. 74, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (ris. Ag. Entrate n. 87/E/2017, risp. n. 6)], come le schede telefoniche prepagate o i generi di monopolio. 	-
N3.1	Non imponibili - esportazioni	<ul style="list-style-type: none"> Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. a), b) e b-bis) D.P.R. 633/1972 (esportazioni). Le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'UE [art. 50-bis, c. 4, lett. g) del D.L. 331/1993]. 	VE30 campo 2
N3.2	Non imponibili - cessioni intracomunitarie	Operazioni non imponibili art. 41-58 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE di beni).	VE30 campo 3
N3.3	Non imponibili - cessioni verso San Marino	Cessioni verso San Marino.	VE30 campo 4
N3.4	Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	<ul style="list-style-type: none"> Cessioni assimilate alle cessioni all'esportazione art. 8-bis D.P.R. 633/1972. Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9 D.P.R. 633/1972. Operazioni effettuate nei confronti dello Stato Vaticano. 	VE30 campo 5
N3.5	Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento	Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (esportatori abituali).	VE31
N3.6	Non imponibili - altre operazioni	<ul style="list-style-type: none"> Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond. Ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> .. cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; .. cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE di cui all'art. 38-quater, c. 1; .. cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all'art. 50-bis, c. 4, lett. c) D.L. 331/1993; .. cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva [art. 50-bis, c. 4, lett. e) ed h) D.L. 331/1993]; .. trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro [art. 50-bis, c. 4, lett. i) D.L. 331/1993]. 	VE32